

**DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO SULL'ESPERIENZA ACQUISITA
NELL'AMBITO DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/4/CE
SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE**

1. Descrizione generale

Descrivere, in sintesi, come è stata attuata la direttiva, in particolare in ambito nazionale e regionale.

2. Esperienza acquisita

Descrivere, in base all'esperienza acquisita, le conseguenze positive e negative connesse all'applicazione della direttiva (ad esempio, maggiore coinvolgimento della società civile/dei soggetti interessati rispetto a tematiche ambientali specifiche, agevolazione del processo decisionale e attuazione delle decisioni conseguenti, onere amministrativo e altro).

3. Definizioni (articolo 2)

3.1 Indicare se sono state riscontrate difficoltà particolari per quanto riguarda l'interpretazione e la gestione della definizione di "*informazione ambientale*".

3.2 In base alla situazione nazionale/regionale, fornire esempi sui tipi di organismi che rientrano nell'ambito delle definizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), "*ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi all'ambiente*" e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), "*ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente, sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alla lettera a) o b)*".

Se opportuno, formulare suggerimenti su come sia possibile chiarire ulteriormente il significato di "autorità pubblica".

3.3 Indicare eventuali altre osservazioni sull'applicazione pratica dell'articolo 2.

4. Accesso all'informazione ambientale (articolo 3)

4.1 Quali modalità pratiche ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera c), sono state istituite, in particolare dalle autorità nazionali e regionali? Fornire esempi concreti.

4.2 Indicare in che modo si è provveduto ad informare adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode, come previsto all'articolo 3, paragrafo 5, ultimo comma.

4.3 Indicare eventuali altre osservazioni sull'applicazione pratica dell'articolo 3.

5. Eccezioni (articolo 4)

5.1 Tra le possibili eccezioni indicate all'articolo 4, precisare quali sono state applicate, nel contesto dell'attuazione della direttiva, per negare l'accesso all'informazione ambientale.

5.2 Precisare se gli Stati membri o le regioni hanno pubblicato orientamenti (ad esempio sotto forma di circolari o di linee guida) per definire le modalità di autorizzazione delle eccezioni.

5.3 Indicare se si è provveduto a garantire l'accesso all'elenco di criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sulla base del quale l'autorità interessata può decidere in merito all'espletamento delle richieste.

5.4 Indicare eventuali altre osservazioni sull'applicazione pratica dell'articolo 4.

6. Tasse (articolo 5)

6.1 In base all'articolo 5, paragrafo 2, le autorità pubbliche possono applicare una tassa per la fornitura dell'informazione ambientale. Precisare se le autorità pubbliche hanno istituito tasse (tariffe) e fornire esempi delle misure che le autorità pubbliche hanno messo in atto in questo campo.

6.2 Illustrare in che modo si è garantito che i richiedenti siano a conoscenza del tariffario e delle circostanze nelle quali una tassa può essere applicata o meno.

6.3 Indicare eventuali altre osservazioni sull'applicazione pratica dell'articolo 5.

7. Accesso alla giustizia (articolo 6)

7.1 Specificare che tipo di procedura di riesame è prevista nei casi citati all'articolo 6, paragrafo 1. Indicare l'autorità o l'organismo indipendente designati.

7.2. Specificare che tipo di procedura è prevista nei casi citati all'articolo 6, paragrafo 2. Indicare tre istituzioni autorizzate a procedere al riesame.

7.3 Precisare se la decisione adottata dall'istituzione di cui al punto 7.2 è definitiva. In caso contrario, indicare il tipo di procedure ancora necessarie per arrivare alla decisione definitiva.

7.4 Indicare eventuali altre osservazioni sull'applicazione pratica dell'articolo 6.

8. Diffusione dell'informazione ambientale (articolo 7)

8.1 Indicare le misure adottate per garantire che le autorità pubbliche strutturino l'informazione ambientale ai fini di un'attiva e sistematica diffusione al pubblico, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche.

8.2 Precisare le misure adottate per l'aggiornamento delle informazioni, secondo il caso.

8.3 Indicare se è obbligatorio riferire sullo stato dell'ambiente anche a livello regionale e locale (oltre che nazionale) tramite presentazione di relazioni; in caso affermativo, indicare i tempi.

8.4 Quali meccanismi vengono messi in atto per pubblicizzare tali relazioni?

8.5 Indicare eventuali altre osservazioni sull'applicazione pratica dell'articolo 7.

9. Qualità dell'informazione ambientale (articolo 8)

9.1 Indicare le misure adottate per garantire che tutte le informazioni raccolte dalle autorità pubbliche o per loro conto siano aggiornate, precise e confrontabili.

9.2 Per garantire che le informazioni siano comprensibili, precise e confrontabili, il metodo utilizzato per compilare tali informazioni è molto importante. Sono pervenute richieste sul metodo applicato? Indicare ogni altra informazione ritenuta utile.

9.3 Indicare eventuali altre osservazioni sull'applicazione pratica dell'articolo 8.

10. Statistiche

Sarebbe utile trasmettere alla Commissione eventuali dati statistici raccolti sugli elementi descritti di seguito.

- Numero di richieste presentate.
- Settori cui tali richieste si riferiscono.
- Percentuale di richieste trattate entro un mese e di richieste trattate entro il termine prolungato.
- Percentuale di richieste accolte/respinte; nel caso delle richieste respinte, suddividerle in base alle eccezioni indicate a sostegno del rifiuto.
- Numero di procedure introdotte a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva; durata media e costo medio delle procedure; percentuali riguardanti l'esito delle procedure (positivo e negativo).